



Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 10754 /REP. N. 441 DEL 13 10 2014

Oggetto: Studio di compatibilità geologica geotecnica e idraulica inerente "Progettazione preliminare e definitiva per l'attuazione dell'intervento [RTR-FO-EXT] estensione delle infrastrutture in fibra ottica della rete telematica regionale- Lavori di posa e giunzione di tratte in fibra ottica per l'estensione della rete telematica della RAS" – Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione Assessorato Affari generali e della società dell'informazione della RAS - Comuni di Elmas, Lanusei e Sassari. Approvazione

Il Segretario Generale

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) comprese le relative Norme di Attuazione (NA);
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*" con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione", così come successivamente modificato con Deliberazione n° 7/5 del 18.2.2010;
- VISTE** le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I. vigente;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 10754 / REP. N. 461
DEL 13 OTT. 2014

- VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 10.03.2010 avente ad oggetto "*Approvazione Circolare 1/2010*" recante "*Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)*" che attribuisce al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino l'approvazione degli studi di compatibilità, per gli interventi ammessi nelle aree a pericolosità idraulica e geologica geotecnica;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 20.06.2013, pubblicata sul BURAS n.31 – Parte I e II del 4.07.2013, avente ad oggetto: *Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)". Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convocazione delle conferenze programmatiche ed adozione definitiva – Art. 1 lettera q) della deliberazione del C.I. n. 1 del 23.06.2011, con la quale è stato adottato in via definitiva il P.S.F.F.;*
- VISTO** il Protocollo d'Intesa firmato in data 23.07.2013 dall'Autorità di Bacino della Sardegna e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con il quale è stata ipotizzata la modifica degli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 25.09.2013 avente ad oggetto: "*Approvazione della modifica agli articoli 24 e 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I. e approvazione della Circolare 1/2013 recante Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)*", che all'art. 2 del deliberato recita: "*il Protocollo d'Intesa firmato in data 23.07.2013 dall'Autorità di Bacino della Sardegna e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani diventerà esecutivo solo a seguito della pubblicazione nel B.U.R.A.S. del Decreto del Presidente della R.A.S. di approvazione delle modifiche delle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui all'art. 1. Pertanto, tutti gli studi compatibilità che, prima di tale data, perverranno agli uffici regionali dei Geni Civili e/o alla Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, dovranno essere approvati secondo le indicazioni di cui alla Circolare 1/2010 recante "Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 10754 / REP. N. 441
DEL 13 OTT. 2014

attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)", adottata con Delibera n. 4 del 10.03.2010 del Comitato Istituzionale."

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 130 del 08.10.2013, pubblicato sul bollettino B.U.R.A.S. n. 47 - parte I e II del 17.10.2013, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, la modifica agli articoli 24 "*Studi di compatibilità idraulica*" e 25 "*Studi di compatibilità geologica e geotecnica*" delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 40/9 del 01.10.2013 recante "L.R. n. 19/2006, art. 31 Modifica agli articoli 24 e 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)";

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n. 25, depositata in data 21.1.2014, con la quale è stato sospeso il DPGR n. 130 del 08.10.2013, si debba nuovamente fare riferimento, per quanto attiene alle procedure di approvazione degli studi di compatibilità di cui agli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I. alla Circolare del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 10.03.2010, che prevede l'approvazione con atto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

VISTA la nota prot. n. 4835 del 7.07.2014 con la quale la Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione dell'Assessorato Affari generali, personale e riforme della RAS ha trasmesso, alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna, lo "*Studio di compatibilità geologica, geotecnica e idraulica*" redatto dall'ing. Carlo Mulas e dal Geol. Orlando Antonio Mereu relativo ai "*Lavori di posa e giunzione di tratte in fibra ottica per l'estensione della rete telematica della Regione Autonoma della Sardegna*" da realizzarsi nei comuni di Elmas, Lanusei, Monserrato e Selargius;

VISTA la successiva nota prot. n. 5831 del 8.08.2014 acquisita agli atti con prot. n. 8621 del 13.08.2014 dell'Assessorato Affari generali, personale e riforma della Regione Sardegna con la quale si trasmette lo "*Studio di compatibilità geologica, geotecnica e idraulica – Relazione integrativa*" redatto dall'ing. Carlo Mulas e dal Geol. Orlando Antonio Mereu a completamento di quanto già



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 10354 / REP. N. 441
DEL 13 OTT. 2014

precedentemente inviato con nota n. 4835, nonchè la documentazione inerente il medesimo progetto, relativamente alla realizzazione di due tratte di fibra ottica da effettuarsi nel Comune di Sassari;

VISTA

la successiva nota prot. n. 7339 del 9.10.2014 della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione dell'Assessorato Affari generali, personale e riforme della RAS, con la quale si comunica alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna che la tratta FO_52 INAF ricadente nei Comuni di Monserrato e Selargius è stata stralciata dai lavori e non verrà realizzata;

CONSIDERATO che le realizzazioni di cui all'oggetto prevedono quindi:

- realizzazione della tratta di fibra ottica in Comune di Elmas (FO-029 IZS Dip. Territoriale – FO-030 Ist. Tec. Agrario): la posa del tratto di fibra ottica lungo il tracciato della strada che porta dalla sede della protezione civile all'Istituto Agrario con tecnica "No-dig" per effettuare l'attraversamento della SS130;
- realizzazione della tratta di fibra ottica in Comune di Lanusei (FO-031 ARST Lanusei – FO-032 CNR Lanusei): la posa della fibra ottica e il relativo scavo lungo il lato stradale parallelamente alla Via Ospedale con tecnica della minitrincea;
- realizzazione della tratta di fibra ottica in Comune di Sassari (FO-035 sede ARST ex FDS – FO-039 sede ARST): la posa della fibra ottica e il relativo scavo con tecnica della minitrincea lungo 270 m circa della Via Sicilia nonché lungo 1,5 km da via XXV Aprile continuerà lungo il sotto passo ferroviario per poi proseguire verso la via San Paolo e Via Madonna della Mercede per poi immettersi in Viale Portotorres fino alla sede dell'ARST;

CONSIDERATO che sulla base del PAI vigente, gli interventi di cui all'oggetto ricadono:

- in Comune di Elmas, in area in parte individuata a pericolosità idraulica Hi4,
- in Comune di Lanusei, in area in parte individuata a pericolosità geologica e geotecnica Hg2,
- in Comune di Sassari in aree in parte individuate a pericolosità geologica e geotecnica Hg2 ed Hg4;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. ~~10754~~ / REP. N. 441
DEL ~~13~~ OTT. 2014

CONSIDERATO inoltre che l'area interessata dalle realizzazioni in oggetto, all'interno del Comune di Elmas risulta inclusa in area perimetrata dal Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) all'interno della fascia A_50, B_100, B_200 e C;

PRESO ATTO dei contenuti della dichiarazione a firma del funzionario responsabile del settore Urbanistica del Comune di Elmas, rilasciata ai sensi dell'Allegato 2 alla Circolare n. 1/2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, allegata alla citata nota Prot. n. 4835, con la quale relativamente alle opere in esame si attesta: l'inclusione in aree perimetrare a pericolosità idraulica Hi4, la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, nonché l'ammissibilità ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. h) Norme di Attuazione del P.A.I.;

PRESO ATTO dei contenuti della dichiarazione a firma del responsabile del procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lanusei, rilasciata ai sensi dell'Allegato 2 alla Circolare n. 1/2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, allegata alla citata nota Prot. n. 4835, con la quale relativamente alle opere in esame si attesta: l'inclusione in aree perimetrare a pericolosità geologica geotecnica di classe Hg2, la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, nonché l'ammissibilità ai sensi dell'art. 31 comma 3 lett. e) Norme di Attuazione del P.A.I.;

PRESO ATTO dei contenuti della dichiarazione a firma del dirigente del settore Urbanistica del Comune di Sassari rilasciata ai sensi dell'Allegato 2 alla Circolare n. 1/2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, allegata alla citata nota Prot. n. 5831, con la quale relativamente alle opere in esame si attesta: l'inclusione in aree perimetrare a pericolosità geologica geotecnica di classe Hg4, la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, nonché l'ammissibilità ai sensi dell'art. 31 comma 3 lett. e) Norme di Attuazione del P.A.I.;

CONSIDERATO che per gli interventi suddetti da realizzarsi nel Comune di Elmas, ammissibili ai sensi art. 27 comma 3 lett. h) delle Norme di Attuazione del P.A.I., è richiesto lo studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 29, comma 6 lett. c) delle medesime Norme e che per gli interventi suddetti da realizzarsi nel Comune di Lanusei e nel Comune di Sassari, ammissibili ai sensi art. 31 comma 3 lett. e) delle Norme di Attuazione del P.A.I., è richiesto lo studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 31, comma 6 lett. c) delle medesime Norme;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 10754 / REP. N. 441
DEL 13 OTT. 2014

VISTO lo "Studio di compatibilità geologica geotecnica e idraulica" riguardante gli interventi sopra descritti, redatto dai tecnici Ing. Carlo Mulas e Dott. Geol. Orlando Antonio Mereu, in base al quale:

- relativamente al Comune di Elmas si evidenzia che l'intervento sarà realizzato in modo "da non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e secondario" e "da non compromettere la riduzione o l'eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale",
- relativamente al Comune di Lanusei si evidenzia che "Le realizzazioni e l'entità delle opere e i relativi scavi non saranno tali da modificare le condizioni di equilibrio esistenti dell'assetto geologico, geomorfologico ed idraulico" e che "La realizzazione della rete non precluderà la possibilità di eliminare o ridurre le cause della pericolosità e le condizioni di rischio dalle aree limitrofe";

VISTO lo "Studio di compatibilità geologica geotecnica e idraulica – Relazione integrativa" riguardante gli interventi sopra descritti, redatto dai tecnici Ing. Carlo Mulas e Dott. Geol. Orlando Antonio Mereu, in base al quale, relativamente al Comune di Sassari "La realizzazione e l'entità delle opere e i relativi scavi non saranno tali da modificare le condizioni di equilibrio esistenti dell'assetto geologico, geomorfologico ed idraulico" e "non precluderà la possibilità di eliminare o ridurre le cause della pericolosità e le condizioni di rischio delle aree limitrofe";

VISTA la relazione istruttoria redatta in data 9.10.2014 dal Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e prevenzione del Rischio alluvioni della Direzione generale Agenzia del Distretto Idrografico, nella quale si esprime parere favorevole sullo "Studio di compatibilità geologica geotecnica e idraulica" relativo al progetto: "Lavori di posa e giunzione di tratte in fibra ottica per l'estensione della rete telematica della Regione Autonoma della Sardegna" da realizzarsi nei comuni di Elmas (FO-029 / FO-030) e di Lanusei (FO-031 / FO-032), ad esclusione della parte relativa all'intero capitolo 7 riguardante gli interventi da realizzarsi nei Comuni di Selargius e Monserrato che non saranno più eseguiti come evidenziato dalla citata nota n.7339 del 9.10.2014: nella medesima Relazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 10754 REP. N. 441
DEL 13 OTT. 2014

Istruttoria si esprime altresì parere favorevole allo *“Studio di compatibilità geologica geotecnica e idraulica – Relazione integrativa”* relativo al progetto: *“Lavori di posa e giunzione di tratte in fibra ottica per l'estensione della rete telematica della Regione Autonoma della Sardegna”* inerente i tratti di fibra ottica da realizzarsi nel comune di Sassari (FO-035 e FO-039);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

- art. 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 7 e dell'art. 25 comma 7 delle NA del PAI, lo *“Studio di compatibilità geologica geotecnica e idraulica”* ad esclusione del capitolo 7 relativo alla tratta ricadente nel territorio del Comune di Monserrato e Selargius per i motivi di cui alla premessa; si approva altresì lo *“Studio di compatibilità geologica geotecnica e idraulica - Relazione Integrativa”*; tali studi redatti dall' Ing. Carlo Mulas e dal Dott. Geol. Orlando Antonio Mereu, presentati dalla Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione dell'Assessorato Affari generali, personale e riforme della RAS, inerenti i *“Lavori di posa e giunzione di tratte in fibra ottica per l'estensione della rete telematica della Regione Autonoma della Sardegna”* da realizzarsi nei Comuni di Elmas, Lanusei e Sassari, risultano ammissibili ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. h) e dell'art. 31 comma 3 lett. e) delle N.A. del P.A.I..
- art. 2) Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, *“in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”*.

Ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento *“non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità”*.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 1086 REP. N. 441
DEL 13 OTT

Ai sensi dell'art. 23 comma 6 lett. a delle N.A. del P.A.I. *"Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media, sono effettivamente realizzabili soltanto se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge".*

Il Segretario Generale

Ing. Roberto Silvano